

# **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE**

## **Capo 1°- DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Oggetto del Piano
- Art.2 Obiettivi del Piano
- Art.3 Ambito di applicazione
- Art.4 Zonizzazione
- Art.5 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art.6 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art.7 Caratteristiche tecniche
- Art.8 Affissioni

## **Capo 2°- NORMATIVA C.D.S. - LIMITI E DIVIETI-**

- Art.9 Norme del CdS
- Art.10 Limitazioni e divieti
- Art.11 Stato di manutenzione
- Art.12 Preinsegne
- Art.13 Cartelli
- Art.14 Concentrazioni pubblicitarie

## **Capo 3°- AUTORIZZAZIONI - FONTI NORMATIVE- SANZIONI**

- Art.15 Autorizzazioni
- Art.16 Fonti normative
- Art.17 Sanzioni

## **Capo 4°- DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art.18 Entrata in vigore
- Art.19 Norme finali

## **CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 Oggetto del Piano**

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina le tipologie, le quantità e i criteri di distribuzione degli stessi all'interno del territorio urbano del Comune di Melito di Napoli, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie e della sicurezza della circolazione stradale.
2. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare:
  - Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
  - Pubblica affissione di natura commerciale;
  - Affissione diretta dei privati;
  - Pubblicità esterna

### **Art.2 Obiettivi del Piano**

1. Obiettivo principale del piano è una redistribuzione e una regolamentazione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio.
2. Il piano oltre ad individuare i parametri distributivi indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

### **Art.3 Ambito di applicazione**

1. Il piano prende atto della delimitazione del "centro abitato".
2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni).

### **Art.4 Zonizzazione**

1. Ai fini della distribuzione e collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso in zone così come individuate nelle tavole di progetto e nelle norme tecniche di attuazione allegate al vigente Piano Regolatore Generale, come di seguito elencate:
  - Zona A: Vecchio centro
  - Zona B: Zone di completamento
  - Zona C1-C2: Zone di espansione
  - ZONA C3- C4; PEEP Appr. "167" PEEP/PIP
  - D1: Industrie esistenti

- D2- D3: Artigianali- commerciali
- E1: Trasformazione prodotti agricoli
- E2: Zone agricole
- E3: Rispetto cimiteriale
- E4: Zone di rispetto stradale
- H: Attrezzature

2. Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione del territorio comunale", che costituisce parte integrante del Piano.

### **Art.5 Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Ai fini del presente piano vengono definiti impianti pubblicitari quei manufatti che contengono messaggi promozionali.
2. I suddetti impianti vengono classificati in: impianti permanenti o fissi, costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro; impianti temporanei, manufatti mono o bifacciali installati per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi.
3. Di seguito vengono descritte le varie tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:

**A Impianti Pubblicitari Permanenti:** preinsegna, cartello stradale, totem, telone teso, bandiera, transenna parapetonale, impianto pubblicitario di servizio.

#### **Categoria PREINSEGNA**

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 1 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

#### **Categoria CARTELLO**

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

Può essere luminosa sia per la luce propria che per luce indiretta.

#### **Categoria TOTEM**

Il totem è costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **Categoria TELONE TESO**

È costituito da teli in cotone impermeabile, cotone plastificato o pvc montato e teso su apposito telaio, in legno o metallo, tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili.

Questi impianti trovano motivi di giustificata collocazione solo in ambiti provvisori dati in concessione per brevi periodi a termine ovvero dove il mezzo pubblicitario debba essere necessariamente rimovibile e/o riutilizzabile per la natura stessa dell'attività pubblicizzata (ex: Ditte varie che eseguono lavori in corso d'opera dei cantieri edili); devono essere realizzati in rispetto ai limiti di dimensionamento e le caratteristiche previste per i cartelli.

**Categoria BANDIERA**

Elemento bifacciale realizzato con materiali privi di rigidità propria, su sostegni autonomi ai quali viene ancorato per almeno 2 lati, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, a sviluppo verticale o orizzontale.

Può essere luminoso per luce indiretta.

**Categoria TRANSENNE PARAPEDONALI**

Trattasi di elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro tali da formare un cordone di altezza compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra ed avente la funzione di protezione per i pedoni dalla sede stradale limitrofa. Tali transenne parapetonali potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un'area pedonale tanto da rendere valido il loro posizionamento, le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e cm. 70 di altezza. Tali impianti possono essere installati in ogni parte del Comune a condizione che siano rispettate tutte le norme e le prescrizioni adottate per i cartelli disciplinati dall'art. 51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

**Categoria IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO**

Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano (paline autobus, pensiline, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminosa sia per luce diretta che indiretta.

Tipologie consentite: Pensilina attesa bus, Palina fermata bus, Orologio, Quadro informativo.

**B Impianti Pubblicitari Temporanei:** Striscione, stendardo, affissione a bacheca.

**Categoria STRISCIONE, STENDARDO**

Trattasi di elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità e mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc e comunque luminosi solo per luce indiretta. Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli.

Per la messa in opera degli "striscioni" è assolutamente vietato (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) l'utilizzo di portalampade o lampioni ovvero di pali ENEL e TELECOM e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l'aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva.

La collocazione degli "striscioni", simmetrica rispetto alla mezzzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5 metri della parte inferiore del supporto pubblicitario.

**Categoria:** AFFISSIONE A BACHECA

Trattasi di manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno, o apposto in aderenza ad una parete, ed è finalizzato alla diffusione di messaggi di comunicazione sociale, culturale o politica tramite affissione di manifesti, giornali o locandine. Non potranno avere dimensioni superiori a centimetri 100x140 (intesi sia in posizione orizzontale che verticale). L'installazione di tali sistemi è concessa in ogni parte del territorio comunale a patto che sia rispettato il decoro architettonico-ambientale e che si inseriscano in piena armonia formale con le caratteristiche territoriali del luogo in cui saranno collocati.

### **C Impianti pubblicitari sugli edifici: poster, cartello a muro**

#### **Categoria: POSTER**

Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manufatti di formato 600x300 (24 fogli), apposte su muri di recinzione o di sostegno o su strutture di sostegno appositamente predisposte

#### **Categoria: CARTELLO A MURO**

Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manufatti, apposte su muri di recinzione o di sostegno aventi le seguenti dimensioni:

- Formati piccoli: 140 x 1000 oppure 100 x 140 ( due fogli);
- Formati medi : 140 x 200 (4 fogli); 280 x 200 ( 8 fogli );
- Formati grandi 400 x 280 (16 fogli); 420 x 200 (12 fogli).

### **D Impianti pubblicitari nei cantieri: Gigantografia su ponteggi**

#### **Categoria: GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI**

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato. Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia e può essere illuminato o privo di luce.

### **E Impianti pubblicitari speciali**

Fanno parte di questa categoria gli impianti luminosi, illuminati o privi di luce, composti da caratteri alfanumerici completati eventualmente da marchio, simboli, orologio, data, temperatura, a lettere scatolari o filo di neon con eventuale pannello retrostante, montati su adeguate strutture di sostegno.

Tali impianti non possono essere ubicati sulle coperture degli edifici.

### **F Pubblicità fonica**

In base a quanto previsto dall'art. 59 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica; possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

Secondo il Regolamento Comunale, la pubblicità fonica è consentita se effettuata da posizioni fisse e se svolta in orari compatibili con la normativa relativa all'inquinamento acustico e con le ordinanze ordinarie e straordinarie del Sindaco; sono comunque vietati messaggi

pubblicitari sonori in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo ed in tutti i luoghi in cui espressamente la Legge ne specifica il divieto.

### **G Pubblicità sui veicoli**

La pubblicità sui veicoli effettuata in modo luminoso e non con pellicole rifrangenti deve rispettare le disposizioni dell'art. 57 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

#### **Art.6 Classificazione degli impianti pubblicitari**

1. Nelle zone comprese all'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari devono rispettare le dimensioni indicate nell'articolo seguente.
2. Nelle zone esterne ai centri abitati gli impianti devono rispettare le indicazioni del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 495/92 art. 48 e successive integrazioni e modificazioni. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, previsti dall'articolo 23 del codice della strada, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 18,00 m<sup>2</sup>.
3. Le insegne di esercizio possono, se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati, raggiungere la dimensione di 20 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% fino ad un massimo di 50 mq esclusivamente se, la superficie di ciascuna facciata dell'immobile ove ha sede l'attività, sia superiore ai 100 mq. L'incremento deve essere calcolato sulla superficie eccedente i 100 mq.

#### **Art.7 Caratteristiche tecniche**

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche individuate dal piano degli arredi di questa Amministrazione integrandosi con l'ambiente e migliorare l'immagine della città.
2. Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in materiale durevole, resistente agli agenti atmosferici, non deperibile opportunamente trattato e verniciato, in colore a scelta dell'amministrazione comunale, per mantenerne la stabilità e durabilità. La sagoma deve essere regolabile e non può essere che quella del disco o triangolo e in ogni caso non deve ingenerare confusione con la segnaletica.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4 del C.d.S.
4. I cartelli e gli altri impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).
5. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

6. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 oltre a quanto previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Fuori dai centri abitati dove non è consentita l'installazione gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o indiretta, non possono avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque provochi abbagliamento.
8. L'uso dei colori, in particolare il rosso ed il verde e il loro abbinamento, non devono generare confusione con la segnaletica stradale luminosa, specialmente in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni.
9. Fuori dai centri abitati alle intersezioni semaforizzate è vietato l'uso di sorgenti luminose di colore rosso e verde ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla intersezione e a meno di 15 metri dal bordo del marciapiede.
10. La luce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie, gli ambulatori e i posti di pronto soccorso in deroga alle distanze del comma precedente.
11. Nei centri abitati si applicano le stesse disposizioni dei commi precedenti.
12. Gli impianti pubblicitari devono avere una targhetta con l'indicazione del marchio o logotipo della società titolare, della concessione o autorizzazione se su area privata o in demani diversi da quello comunale (D.P.R. 16 dicembre 1992 art. 55 e successive integrazioni e modificazioni).
13. Le sorgenti luminose, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt. 50, 51 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.
14. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni del 1° comma dell'art. 50, DPR 610/96.

## **Art.8 Affissioni**

### **A Affissioni su Plance a Muro**

1. Trattasi di impianto monofacciale apposto direttamente su muro ed è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici con manifesti cartacei. La forma e le dimensioni devono essere coordinate e studiate per una corretta collocazione per garantire il corretto rapporto tra una migliore esposizione visiva e il contesto urbano e/o paesaggistico circostante ed, inoltre, le strutture dell'impianto devono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:
  - Per le plance di affissione a muro, le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali) o 300x600 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che possa essere garantita una corretta impaginazione;
  - Tutti gli impianti di supporto per le affissioni dovranno essere realizzati con modello di tipo unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale da parte degli organismi tecnici competenti nominati dall'Amministrazione Comunale;
  - La plancia dovrà essere leggermente distanziata dal muro in modo da permettere un minimo di aerazione retrostante il pannello ed impedire quindi fenomeni di condensa o di umidità stagnante;
  - Gli impianti dovranno essere in acciaio zincato o in fusione di ghisa;

- Sui muri di recinzione privi di decorazione o segni particolari di progetto, si possono inserire plance per affissioni a condizione che per tutta la lunghezza del muro rivolto verso la pubblica via sia posto in essere un progetto che definisca i criteri di collocazione in funzione delle dimensioni e della presenza di eventuali zoccoli e/o cornici;
  - Sono vietate le plance poste su recinzioni "a giorno" o su rete metallica, steccati o simili sia a carattere stabile o provvisorio;
2. In caso di collocazione di plance affissionali lungo le strade e le relative fasce di pertinenza, site nei centri abitati, esse dovranno essere poste in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e/o in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati, rispettando, comunque, le seguenti norme:
- la distanza dai segnali stradali sarà non inferiore a metri 5;
  - la distanza dalla tangente delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie sarà non inferiore a metri 10;
  - la distanza dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi sarà non inferiore a metri 10.

### ***B) Affissioni su Plance Autoportanti***

1. Trattasi di impianto bifacciale o monofacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici mediante manifesti cartacei. Per le affissioni su plance autoportanti, le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali) o 300x600 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che possa essere garantita una corretta impaginazione. Tutte le plance, qualora consentite, non dovranno superare, all'interno dei centri abitati, la superficie utile di 18 metri quadrati per ogni lato di affaccio con un massimo, comunque, di 2 lati di affaccio.
2. Tutte le plance devono essere collocate in modo che il bordo inferiore delle stesse venga posizionato a non meno di m1 dal piano stradale e che l'altezza massima da terra degli impianti (compresi i supporti) sia minore o uguale a m 6. Ciò in ossequio all'art. 49 - comma 5- delle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
3. Tutti gli impianti di supporto per le affissioni dovranno essere realizzati con modello di tipo unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale da parte degli organismi tecnici competenti nominati dall'Amministrazione Comunale.
4. Non sono ammesse affissioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti da cause dovute ad incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione stessa.
5. Gli impianti dovranno essere in acciaio zincato o in fusione di ghisa.
6. Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:
  - la distanza dai segnali stradali sarà non inferiore a metri 5;
  - la distanza dalla tangente delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie sarà non inferiore a metri 10;
  - la distanza dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi sarà non inferiore a metri 10 ;

- Le plance autoportanti, poste perpendicolarmente o in maniera obliqua al senso di marcia dei veicoli, se di dimensione fino a 140x200 dovranno essere posizionate ad una distanza minima di metri 1 dal limite della carreggiata, o ad una distanza non inferiore a metri 1 dal limite della carreggiata per quelle di dimensioni maggiori, e, comunque, dovranno essere rispettate le distanze di cui all'art. 51 comma 4 delle Norme di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

## Capo 2°-Normativa C.d.S. - limiti - divieti

### Art.9 norme del C d S e del Regolamento edilizio vigente

#### A. Posizione dell'impianto nei centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizi e di altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - nelle strade urbane di scorrimento, in quelle di quartiere e nelle strade locali: 10 m. prima della segnaletica stradale di pericolo e prescrizione;
  - nelle strade urbane di scorrimento, in quelle di quartiere e nelle strade locali: 10 m. prima di impianti semaforici;
  - nelle strade urbane di scorrimento, in quelle di quartiere e nelle strade locali: 10 m prima di intersezioni;
  - da altri cartelli e mezzi pubblicitari, 10 metri;
  - da segnali di indicazione e dopo la segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione, 10 metri;
  - dopo gli impianti semaforici, 10 metri;
  - dopo le intersezioni, 10 metri.
2. Per impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati non devono essere rispettate le distanze riportate nella tabella precedente ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.
3. Quando le tabelle ed insegne pubblicitarie in genere sono apposte a bandiera sulle facciate dei fabbricati la sporgenza massima deve essere pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm.50 e comunque non superiore a m.1,20 e ad un'altezza non inferiore a m.2,50 dal marciapiede rialzato. Tale tipo di insegne è vietato in assenza di marciapiede.
4. In caso di riparazioni e/o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la eventuale ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede a loro spese e responsabilità. Ove non si ottemperi, il Responsabile del procedimento può ordinare la rimozione d'ufficio con rivalsa di recupero spese nei confronti degli inadempienti.
5. Per l'installazione degli impianti in altre posizioni si rimanda al DPR. 16 dicembre 1992 n. 495, art. 51 commi 2 e 4 e successive modificazioni.
6. Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato valgono le indicazioni previste nelle tabelle di cui agli articoli che seguono.  
L'installazione di impianti pubblicitari in genere, ubicati esternamente ai centri abitati deve seguire le indicazioni e limitazioni del Regolamento di applicazione del Codice

della Strada D.Lgs 495/92 Art. 51 "Ubicazione lungo le strade le fasce di pertinenza", commi 1-2-3:

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

7. Tutti i permessi di costruire relativi ad impianti pubblicitari in genere possono essere revocati senza che il titolare possa impedirne l'esecuzione nel caso in cui esse non siano mantenute in buono stato d'uso o, quando, per sopravvenute necessità architettoniche e/o urbanistiche, se ne renda necessario la rimozione.
8. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti che non siano conformi alle presenti disposizioni devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario. Qualora, nel termine di quindici giorni dall'avvio del procedimento, il proprietario non provveda, il responsabile del procedimento provvede alla rimozione con rivalsa di recupero delle spese anticipate nei confronti degli inadempienti.

### **Art.10 Limitazioni e divieti**

1. La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria o per luce indiretta, ovvero gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste.
2. La collocazione degli impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza provinciale beni culturali sulla compatibilità della collocazione (art. 50 D.Lgs. 490/99).
3. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'autorizzazione rilasciata dai competenti organi provinciali.
4. Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale sul muro di cinta del cimitero.
5. Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99, né collocarli in modo da arrecare nocimento al decoro dell'ambiente, alterare gli elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, o il diritto di veduta dei vicini.
6. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari, l'abbattimento di alberi di alto fusto per il posizionamento di impianti pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
7. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, pali di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
8. Non sono ammessi impianti pubblicitari a messaggio variabile luminoso, se non per fini istituzionali.
9. Il posizionamento degli impianti pubblicitari in genere, deve essere sempre effettuato nel rispetto della sicurezza della viabilità stradale ed in particolare in modo da consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
10. Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a cm 120.

11. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e/o temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, salvo approvazione di piani particolareggiati, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e le loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e le loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale (D.P.R. 495/92 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
12. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste dall'Abaco delle distanze.
13. Le bacheche, ossia le vetrinette installate a muro o collocate su supporto, destinate all'esposizione di quotidiani periodici e alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di pubblico esercizio per menù, tariffe ecc. o per altri scopi pubblicitari, sono consentite su suolo privato o pubblico, con dimensione massima di mq 1.5 e secondo il modello e materiale scelti dall'amministrazione.
14. Nel centro storico sono vietati materiali plastici o anodizzati.
15. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari siano essi temporanei e/o permanenti.
16. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti dal presente piano.
17. E' consentita l'affissione sulla superficie vetrata delle vetrine a patto che siano rispettate le norme e le condizioni per l'apposizione di manifesti e/o locandine negli esercizi commerciali.
18. Sono da considerarsi abusive, in base all'Art. 51 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente sui muri posti sia fuori che dentro i centri abitati.
19. In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo appoggiati o ancorati su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi, recinzioni od altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

### **Art.11 Stato di manutenzione**

1. Costituiscono cause di revoca delle autorizzazioni:
  - a) l'incuria degli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico, tale da costituire pericolo di danno per il patrimonio comunale o di terzi ovvero per l'igiene pubblica, la tutela ambientale, la sicurezza della circolazione, l'incolumità delle persone;
  - b) il sopravvento di norme che ne vietino l'occupazione o ne dichiarino l'incompatibilità con la destinazione del bene pubblico occupato;
  - c) la mancata osservazione delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
  - d) la mancata realizzazione dell'opera (o la mancata esposizione del messaggio pubblicitario) entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal preavviso di rilascio;

- f) sopravvenute esigenze in rapporto all'esecuzione di opere pubbliche.
2. I titolari di queste particolari autorizzazioni sono obbligati a rimuovere gli impianti e rimettere in pristino stato i luoghi pubblici occupati entro dieci giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione.
  3. Scaduto il termine sopra indicato si disporrà con ordinanza la rimozione forzata dei citati impianti pubblicitari e l'esecuzione del ripristino dei luoghi a spese dei relativi proprietari.
  4. I titolari di queste particolari autorizzazioni sono personalmente responsabili per ogni danno arrecato al patrimonio comunale e a terzi.
  5. E' fatta salva ogni azione risarcitoria da parte del comune.
  6. I titolari di autorizzazioni ancora valide per impianti pubblicitari già collocati non costituenti pericolo immediato o potenziale per la sicurezza della circolazione stradale ma ritenuti indecorosi, previo apposito invito e conseguente istanza, dovranno renderli conformi alla nuova normativa.
  7. L'inosservanza, per qualsiasi motivo, dell'invito, costituisce causa di revoca dell'autorizzazione, in caso di successivo mantenimento abusivo, si procederà come disposto nell'art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

### **Art.12 Preinsegne**

1. Si definisce preinsegna quell'elemento che abbia caratteristiche indicate nell'art. 47 nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada n. 495 e successive modificazioni e integrazioni e quindi soggetto alle prescrizioni e alle limitazioni in esso contenute.
2. Le suddette preinsegne non possono essere installate su impianti contenenti segnali di direzione, come indicato nell'art. 128 del citato Regolamento fatta eccezione per quelle che riportino indicazioni alberghiere.
3. L'installazione delle preinsegne deve essere effettuata con "gruppo segnaletico unitario", e quindi in rispetto delle norme descritte nell'art. 128 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada n. 495 e successive modificazioni.
4. I gruppi di preinsegne possono essere posti in posizione autonoma e in ogni caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione come previsto nel Codice della Strada.
5. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione delle preinsegne è a carico del soggetto interessato all'installazione.
6. Su ogni gruppo di preinsegne sono ammessi un massimo di 3 spazi, per lato, ad ogni singola attività.
7. L'installazione delle preinsegne è vietata all'interno della zona A, fatta salva una previsione unitaria da parte dell'amministrazione, sono invece ammesse in tutte le altre secondo dei seguenti criteri:
  - All'interno del centro abitato il formato ammesso deve rispettare le dimensioni di 125 x 25 cm.
  - Fuori dal centro abitato e all'interno sulla viabilità principale, il formato ammesso deve rispettare le dimensioni di 125 x 25 cm.
8. Dovranno comunque essere redatti piani particolareggiati sulle potenzialità e possibilità di installazione dei suddetti gruppi segnaletici fermo restando che l'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione comunale che stabilirà le modalità per la posa in opera.

### **Art.13 Cartelli**

1. I cartelli pubblicitari sono ammessi nelle zone periferiche al di fuori delle zone omogenee classificate "A" e "B" dal vigente Piano Regolatore Generale.
2. I cartelli non possono superare la superficie di mq 18 e comunque non possono superare 1/10 della superficie della facciata degli edifici su cui sono collocati.
3. Lungo le strade sono ammessi unicamente previa apposito provvedimento dell'amministrazione comunale che ne valuterà la localizzazione e la tipologia.
4. Sono ammissibili in aree private ed in aree di parcheggio pubblico qualora sia ottenuta la preventiva concessione ad occupare il relativo suolo pubblico, con la superficie non superiore a 1/10 di quella su cui sorgono e comunque in misura non superiore a mq 18.
5. I cartelli informativi per vendite immobiliari sono ammessi anche in centro storico, nelle aree o fabbricati in cui sono in corso lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia, con superficie massima complessiva di mq 6.
6. E' vietata la collocazione di cartelli ove non espressamente previste, sul suolo pubblico comunale o comunque al di fuori dei piani di localizzazione individuati dall'amministrazione.
7. La variazione del messaggio pubblicitario e il relativo bozzetto è consentita previa domanda rivolta all'Ente, nei modi prescritti dall'art. 53 del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

### **Art.14 Concentrazioni pubblicitarie.**

1. Nelle aree a parcheggio e nei parcheggi delle aree attrezzate per lo sport, sono consentite installazioni di impianti pubblicitari, da destinarsi ad operatori privati che a tal fine presentino apposito progetto e l'installazione potrà avvenire solo previa approvazione da parte della Amministrazione Comunale anche in deroga ai parametri riportati nell'abaco degli impianti.

## **Capo 3°-Autorizzazioni – Fonti normative - Sanzioni**

### **Art.15 – Autorizzazioni**

2. La collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada, fermo restando i divieti previsti dall'articolo 23 del codice della strada.
3. Quando gli impianti pubblicitari, collocati su una strada sono visibili da un'altra strada è subordinata al preventivo nulla osta di questo ultimo.
4. Per gli impianti pubblicitari da collocarsi lungo le strade di proprietà del comune di Melito di Napoli o in vista di esse, gli interessati (in caso di società il legale rappresentante) devono presentare al protocollo generale del comune apposita istanza contenente:
  - Generalità complete del richiedente,
  - Codice fiscale o partita iva;

- Ubicazione precisa dell'impianto pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- Relazione tecnica asseverata finalizzata alla descrizione dei materiali e da cui evinca il rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed il calcolo di resistenza della spinta del vento per le strutture di sostegno e di fondazione;
- Planimetria recante i seguenti elementi: planimetria in scala non inferiore a 1:2000; aerofotogrammetria all'attualità; planimetria generale in scala non inferiore al rapporto 1:200 con le dimensioni dell'impianto e dell'esatta ubicazione con le relative distanze dai segnali stradali, dal margine della carreggiata e dagli altri impianti pubblicitari secondo quanto disposto dal presente regolamento;
- Particolare costruttivo, in scala non inferiore al rapporto 1:20, dell'impianto pubblicitario in riferimento alle dimensioni in pianta ed in altezza.

Il rilascio dell'autorizzazione segue la disciplina normativa della legge n. 241/90.

### **Art.16 Fonti normative**

Il presente regolamento ha come fonti normative la disciplina dei seguenti provvedimenti legislativi:

D.P.R. 16\12\1992, N. 495 (Regolamento Codice della Strada)

D. Lgs del 30\4\1992, N. 285 (nuovo Codice della Strada)

Legge 5\3\1990, N. 46.

**Legge 241/90;**

**D.P.R. 610 96 ;**

**D.Lgs. N. 490\99.**

**DPR 380/01**

**PRG e Regolamento edilizio vigente**

### **Art.17 - Sanzioni**

1. L'installazione di impianti pubblicitari, in violazione di quanto disposto dall'art. 23 del c.d.s. e del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dei commi 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter e 13 quater dell'articolo 23 del Codice della Strada.
2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 1, saranno applicate anche quelle previste dal Regolamento comunale delle sanzioni approvato con delibera del Commissario straordinario n. 100 del 12/05/2003.

## **Capo 4°- DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art.18 Entrata in vigore**

1. Le presenti norme, adottate con provvedimento con i poteri del Consiglio Comunale, entrano in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente piano.

**Art.19 Norme finali**

2. Gli impianti pubblicitari già autorizzati e installati, in contrasto con la normativa del presente regolamento, dovranno essere regolarizzati dall'interessato, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Laddove non è possibile potranno essere rimossi.
3. Gli impianti pubblicitari non autorizzati e installati, per i quali esiste già la richiesta di installazione, e non in contrasto con la normativa del presente regolamento, potranno essere regolarizzati entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Gli impianti pubblicitari non autorizzati e installati, in contrasto con la normativa del presente regolamento, potranno essere regolarizzati su richiesta dell'interessato, se adeguati entro 3 mesi alle direttive del regolamento, in mancanza verranno rimossi.
5. Dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà possibile presentare nuove istanze di installazione.